



PIANO REGOLATORE GENERALE 1972

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche d'attuazione riportate all'interno del presente fascicolo sono testi meramente conoscitivi che non variano il valore e l'efficacia degli atti ufficiali.



N O R M E D I A T T U A Z I O N E

ART. 1

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE)

Ai sensi dell'art.7 della legge 17 agosto 1942, n.1150, modificato dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n.1187, l'intero territorio comunale è ripartito in zone (e relative sottozone).

Le zone (e relative sottozone) definiscono la disciplina urbanistica ed individuano, alla stregua delle norme seguenti, la destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale.

La divisione in zone (e relative sottozone) del territorio comunale è contenuta nella tavola 3 del Piano regolatore generale ed è espressa mediante differenti colorazioni e simbologie esplicative.

Le zone (e sottozone) in cui è ripartito il territorio comunale sono così definite:

ZONA A - CONSERVAZIONE

SOTTOZONA A/1: Conservazione dell'edilizia esistente.

SOTTOZONA A/2: Conservazione dell'edilizia residenziale esistente con integrazione di attrezzature e servizi.

ZONA B - RISANAMENTO CONSERVATIVO.

ZONA C - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.

SOTTOZONA C/1: Ristrutturazione con integrazione di residenze e servizi.

SOTTOZONA C/2: Risanamento e ristrutturazione edilizia.

SOTTOZONA C/3: Ristrutturazione con prevalente utilizzazione per attrezzature e servizi, nonché per attività terziarie.

ZONA D - ESPANSIONE E COMPLETAMENTO.

SOTTOZONA D/1: Nuova edilizia residenziale.

SOTTOZONA D/2: Aree assoggettate al piano di ricostruzione per la nuova via Marittima.

ZONA E - CENTRI DIREZIONALI.

SOTTOZONA E/1: Edilizia di tipo direzionale e misto.

SOTTOZONA E/2: Attrezzature direzionali dei nuovi quartieri di espansione.

SOTTOZONA E/3: Centri di quartiere.

ZONA F- ZONA PORTUALE.

SOTTOZONA F/1: Area portuale.

SOTTOZONA F/2: Area per attrezzature e servizi connessi con le attività portuali.

ZONA G - IMPIANTI PUBBLICI A SCALA URBANA E TERRITORIALE.

SOTTOZONA G/1: Edifici pubblici di rilievo urbano e territoriale.

SOTTOZONA G/2: Attrezzature universitarie e per istituti di cultura e ricerca.

SOTTOZONA G/3: Attrezzature ospedaliere.

SOTTOZONA G/4: Attrezzature comunali per i mercati, l'annona e la nettezza urbana.

SOTTOZONA G/5: Area destinata a sede del nuovo carcere e dei nuovi istituti di rieducazione.

SOTTOZONA G/6: Parco ferroviario, autostazioni e grandi parcheggi a scala urbana.

SOTTOZONA G/7: Parte dell'aeroporto esistente e zone da destinare ad attrezzature, impianti, uffici ed officine aeronautiche a servizio dell'aeroporto fin quando esistente ed in attività ed a servizio dell'eliporto.

ZONA H - VERDE ATTREZZATO

SOTTOZONA H/1: Parco di attrezzature integrate.

SOTTOZONA H/2: Attrezzature sportive per competizioni di massa.

SOTTOZONA H/3: Verde attrezzato con impianti turistici.

SOTTOZONA H/4: Aree cimiteriali.

ZONA I - VERDE PUBBLICO

SOTTOZONA I/1: Parco di particolare interesse paesistico o ambientale.

SOTTOZONA I/2: Verde a parco pubblico.

SOTTOZONA I/3: Parte dell'area dell'aeroporto esistente da destinare a verde pubblico.

ZONA L - AREE A VERDE O A PARCO PRIVATO.

SOTTOZONA L/1: Verde privato vincolato.

SOTTOZONA L/2: Parco privato per attrezzature alberghiere, turistiche e di tempo libero con indice di fabbricabilità territoriale di 0,15 mc/mq.

SOTTOZONA L/3: Parco privato per attrezzature ricettive ed assistenziali con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 metri cubi per metro quadrato.

ZONA M - ZONA AGRICOLA

ZONA N - ZONA INDUSTRIALE

FASCE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE.

Le soluzioni relative alle principali vie di comunicazione (rete cinematica), di cui al n.1 dell'art.7 della legge 17 agosto 1942, n.1150, sono definite dalla tavola 7 del Piano Regolatore generale ed i relativi vincoli sulla destinazione d'uso del suolo sono riportati nella tavola 3 mediante le rappresentazioni grafiche specificate nella legenda della tavola stessa. Le aree che nella tavola 3 sono riportate in bianco o che comunque non sono campite con alcuno dei colori risultanti dalla legenda sono destinate a strade e piazze pubbliche.

Nelle tavole di piano sono indicate e delimitate con apposita simbologia le aree soggette alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.19, lettere (b) e (c).

./.

ART. 2

(ZONE TERRITORIALI OMOGENEE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765, il territorio comunale è classificato, altresì, secondo le zone territoriali omogenee previste dall'art.2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, in conformità della tavola 5 del Piano Regolatore generale.

ART. 3

(AMBITI E PROPORZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE)

Per il rispetto dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e misti e quelli destinati a servizi pubblici e ad attività collettive, a norma del citato decreto interministeriale 2 aprile 1968, le parti del territorio comunale destinate ai ripetuti insediamenti sono suddivise nei seguenti comprensori organici, denominati ambiti:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Pianura | 16 - Zona direzionale attuale |
| 2 - Agnano | 17 - Centro antico |
| 3 - Bagnoli | 18 - Piazza Carlo III - Ponti Rossi |
| 4 - Fuorigrotta | 19 - Mercato - P.zza Garibaldi |
| 5 - Posillipo | 20 - Vasto - Foggioreale |
| 6 - Montedidio | 21 - Capodichino-S.Pietro a Patierno |
| 7 - Soccavo | 22 - Nuovo Centro direzionale |
| 8 - Chiaia | 23 - Gianturco |
| 9 - Vomero-Arenella | 24 - S.Giovanni |
| 10 - Chiaiano | 25 - S.Armino |
| 11 - Montecalvario | 26 - Barra |
| 12 - Vergini | 27 - Ponticelli |
| 13 - Colli Aminei | 28 - Quartiere 157 di Ponticelli |
| 14 - Secondigliano-Marianella | 29 - Casaldoli |
| 15 - Quartiere 157 di Secondigliano | |

La delimitazione, la consistenza territoriale e la numerazione distintiva degli ambiti sono definite dalla tavola 6 del Piano regolatore generale.

Gli ambiti sono, a loro volta, raggruppati nei seguenti settori urbani:

- I - occidentale (Pianura, Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo)
- II - sud-occidentale (Posillipo, Chiaia)
- III- centrale (Montedidio, Montecalvario, Vergini, Zona direzionale attuale, Centro antico)
- IV - collinare (Vomero-Arenella, Colli Aminei, Casaldoli)
- V - nord-orientale (Chiaiano, Secondigliano-Marianella, Quartiere 167 di Secondigliano, Capodichino-San Pietro a Patierno).
- VI - centro orientale (Piazza Carlo III - Ponti Rossi, Mercato-Piazza Garibaldi, Nuovo centro direzionale, Gianturco, A. Arpino, Vasto - Poggioreale).
- VII- sud-orientale (San Giovanni, Barra, Ponticelli, Quartiere 167 di Ponticelli).

Il proporzionamento degli spazi pubblici e di quelli comunque riservati ad attrezzature e servizi, alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi si esprime al livello di ambito, di settore urbano o a scala urbana in rapporto al rilievo delle diverse attrezzature e servizi, ai raggi di influenza ammissibili, alla reperibilità di aree idonee all'interno degli ambiti o all'infuori dei relativi perimetri, in conformità delle prescrizioni della tavola 3 del Piano regolatore generale, nonché delle tabelle allegate alla presente normativa e che di essa fanno parte integrante.

Alle attrezzature ed ai servizi da localizzare nelle concentrazioni a scala di settore urbano sono riservate le aree specificate nella tavola 6 del Piano regolatore generale, numerate progressivamente in modo da consentire il preciso riferimento, nelle tabelle di ambito, alla ubicazione prescelta per le attrezzature e servizi da localizzare nelle concentrazioni stesse.

ART. 4

(PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE)

Il Piano Regolatore Generale si attua a mezzo dei piani particolareggiati di esecuzione a norma della legislazione in materia e specialmente degli articoli da 13 a 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1750 e dell'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche ai fini dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

./.

Il ricorso alle lottizzazioni convenzionate, di cui all'art.8 della legge 6/8/67 n.765, è ammissibile soltanto nelle zone e negli ambiti per i quali non è prescritta la formazione obbligatoria del piano particolareggiato di esecuzione.

La redazione dei piani particolareggiati e dei progetti di lottizzazioni convenzionate deve essere preceduta da completi rilievi e studi geotecnici, dai quali risulti quali parti delle aree comprese nei piani e progetti anzidetti diano garanzia di stabilità per le eventuali costruzioni e ricostruzioni.

Nelle zone per le quali non è prevista la formazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni, il Comune indicherà l'estensione dei comprensori per i quali debbono essere preventivamente effettuati i rilievi e studi suddetti.

L'area di riferimento del piano particolareggiato di esecuzione deve coincidere:

- a) -o con l'estensione di territorio urbano compresa in uno o più ambiti di cui al primo comma del precedente articolo 3;
- b) -oppure con la consistenza di una intera zona o sottozona monofunzionale, per le parti del territorio non comprese negli ambiti e salvo quanto stabilito alla lettera che segue;
- c) -con la consistenza di ciascuna delle aree destinate ad attrezzature e servizi in conformità dell'ultimo comma del precedente articolo 3 e della tavola 6 del Piano Regolatore Generale.
- d) -con l'estensione del territorio, individuata entro l'ambito a seguito di studi ulteriori effettuati in relazione ai programmi poliennali di attuazione del P.R.G.; entre tali estensioni di territorio dovrà essere garantito il reperimento delle aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto prescritto dalla legge 6 ago sto 1967, n.765.

Le aree di riferimento di ciascuna lottizzazione devono coincidere con quelle di cui al comma precedente, ovvero essere definite dai piani particolareggiati di iniziativa comunale.

Le convenzioni a corredo delle lottizzazioni devono prevedere, oltre alle indicazioni di cui all'art.8 della legge 6/8/1967, n.765, la ripartizione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione tra i proprietari delle aree.

Tale ripartizione deve essere effettuata, in ogni caso, con riferimento alle opere di urbanizzazione di un intero ambito e deve stabilire la distribuzione del relativo onere tra tutti i proprietari in relazione al volume edificabile ed all'uso cui il volume realizzato è destinato.

Sono ammessi, infine, piani particolareggiati di esecuzione riferiti esclusivamente ad opere relative alla viabilità ed alle reti di trasporto risultanti dalla tavola 7 del Piano Regolatore generale, ivi comprese le attrezzature connesse e complementari, quali stazioni, scambiatori, parcheggi pubblici coperti e scoperti, rimesse di mezzi pubblici ed impianti similari, sia che le aree interessate ricadano al di fuori degli ambiti di cui al primo comma del precedente articolo 3, sia che ricadano nei perimetri di ambito. In tale ultima ipotesi le soluzioni progettuali relative alle anzidette attrezzature connesse e complementari devono essere coordinate con i criteri di assetto urbanistico degli ambiti interessati.

Nel caso in cui il Comune provveda alla formazione di un piano particolareggiato esteso ad un intere ambito e l'applicazione degli indici di fabbricabilità territoriale relativi alle zone comprese nell'ambito stesso consenta la realizzazione di un numero complessivo di vani inferiore a quello fissato dalle tabelle di ambito allegato alle norme, si intende che gli indici territoriali saranno modificati in sede di piano particolareggiato fino al raggiungimento del numero dei vani di cui sopra.

ART. 5

(CRITERI E FUNZIONI DEI P.P.B.)

Nella redazione dei piani particolareggiati di esecuzione, la progettazione urbanistica deve rispondere a criteri di unitarietà ed organicità, rispettando:

- a) - il regime di zona cui risultano assoggettate le aree investite;
- b) - gli indici di abitabilità territoriale ed il rapporto abitanti vani fissati dalle tabelle di ambito;
- c) - il criterio di proporzionamento delle attrezzature stabilito dalle sopradette tabelle e da quelle a scala di settore urbano;
- d) - gli indici di fabbricabilità territoriale e le altre prescrizioni di cui alle norme seguenti.

I piani particolareggiati di esecuzione definiscono, nel quadro ed in conformità delle prescrizioni del Piano Regolatore generale, la disciplina specifica della destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale.

ART. 6

(Piani Speciali e Normative Particolari)

Restano fermi i sottosolcati piani speciali e le relative destinazioni d'uso delle aree ad essi assoggettate sono recepite dal presente Piano Regolatore generale con le integrazioni, precisazioni e rettifiche di cui alle tavole 3 e 4, nonché delle presenti norme di attuazione:

- a) - il piano comunale delle zone destinate all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167, approvato con i decreti ministeriali 25 agosto 1965, n.2440 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 21 agosto 1965) e 14 settembre 1968, n.516 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 28 ottobre 1968);
- b) - il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e adiacenze approvato con i decreti ministeriali 27 settembre 1946, n.2101; 4 aprile 1949, n.811/874; 23 settembre 1949, n.3181 e 3533/3042; 23 ottobre 1951, n.2429; 23 giugno 1959, n.3239/3291; 7 novembre 1959, n.5634 e 17 novembre 1967, n.1697, ai sensi dei decreti legislativi 1 marzo 1945, n.154 e 17 aprile 1948, n.740, nonché delle leggi 25 giugno 1949, n.409, 27 ottobre 1951, n.1402 e 21 dicembre 1955, n.1357, recanti norme per la ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, applicabili alla città di Napoli nei limiti ed ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1945, n.673 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 1° settembre 1945).

Per le aree ricadenti nell'ambito n.22 (nuovo centro direzionale) resta ferma la disciplina urbanistica approvata con D.P.R.7 dicembre 1971.

ART. 7

(ZONA A: CONSERVAZIONE)

La zona A è vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente, con la esclusione dei volumi realizzati senza licenza edilizia o in difformità delle autorizzazioni edilizie ovvero in base a licenze edilizie dichiarate illegittime.

Essa è suddivisa in due sottozone:

Nella sottozona A/1, il vincolo di conservazione per gli edifici esistenti è assoluto, talchè sono consentite soltanto opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazioni interne che non interessano solai e muri portanti, di restauro architettonico degli edifici monumentali.

Nella sottozona A/2, sono consentiti interventi di ristrutturazione, soggetti al rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 3mc/mq.;
- utilizzazione delle aree: 15% attrezzature e servizi pubblici; 25% strade e piazze; 60% edificazione.

Per gli ambiti n.3,4,7,8,13 e 18 è ammesso l'indice di fabbricabilità territoriale di 3,5 mc/mq., per l'ambito n.9 l'indice di 5mc/mq. e, per l'ambito 2 l'indice di 1,5 mc/mq. ferme sempre rimanendo le percentuali di utilizzazione delle aree. In ogni caso non dovranno essere superati i valori attuali dei volumi, delle superfici nette di solaio e del numero dei piani.

Nella sottozona A/2 non sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali e comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali o di beneficenza di interesse nazionale, provinciale o cittadino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di uffici e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- b) sedi di uffici della capienza superiore a 100 unità;
- c) sedi di alberghi e pensioni di capacità superiore a 100 posti letto.

Ogni intervento in zona A - esclusi quelli diretti al consolidamento statico ed alla manutenzione ordinaria - è subordinato alla approvazione del piano particolareggiato di esecuzione ed al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti ed alle Antichità.

ART. 8

(ZONA B: RISANAMENTO CONSERVATIVO-CENTRO STORICO)

La zona B (centro storico) è delimitata come risulta dall'elenco in calce. Le strade elencate sono comprese nel centro storico per l'intera larghezza.

La detta zona è assoggettata a vincolo di conservazione.

Il risanamento conservativo si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico nonché il relativo tessuto viario.

L'intero tessuto edilizio della zona B è da assoggettarsi a sole operazioni di restauro le quali si effettuano subordinatamente all'approvazione di piani particolareggiati estesi a subzone intese come unità urbanistiche omogenee.

I piani particolareggiati dovranno comprendere e definire almeno i seguenti elementi:

Ricerche

- 1 - relazione geotecnica;
- 2 - dati sullo stato di consistenza degli edifici e sulla stabilità del suolo;
- 3 - relazione sulle preesistenze archeologiche e sui caratteri storici dell'ambiente urbano;
- 4 - classificazione tipologica dei singoli organismi edilizi e loro destinazione d'uso ad ogni piano;

Progetto

- 5 - sistemazione planimetrico-altimetrica e profili dei fabbricati;
- 6 - destinazione d'uso dei vari piani;
- 7 - destinazione e sistemazione delle aree libere;
- 8 - conservazione integrale di tutte le aree libere con particolare riferimento alle zone verdi;
- 9 - sistemazione del sottosuolo con riferimento alle opere necessarie per la stabilità, ed ai servizi di fognatura e tecnologici.

La classificazione tipologica degli edifici dovrà comprendere:

- 1) organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica o strutturale nonché organismi edilizi aventi caratteri formali o tipologici o strutturali risultanti dalla crescita organica dell'edificio nel tempo;
- 2) organismi edilizi che nel tempo hanno subito trasformazioni ma che conservano elementi preesistenti formali o tipologici o strutturali;
- 3) edifici che per i loro caratteri non rientrano nelle due categorie precedenti e che sono coerenti o si possono rendere coerenti, con il tessuto edilizio circostante;
- 4) edifici recenti in contrasto con il tessuto edilizio circostante od atipici.

Per gli organismi di cui al punto 1), sono escluse le destinazioni d'uso che possano comportare interventi pregiudizievoli od incompatibili con i caratteri della destinazione originaria.

È ~~non~~ ~~possibile~~ ~~unicamente~~ ~~una~~ ~~destinazione~~ ~~uguale~~ ~~podoghalogã~~, nelle sue componenti spaziali e distributive a quella originaria.

Non è consentita l'aggregazione di più unità tipologiche finite. Per gli organismi di cui al punto 2), l'intervento sarà condizionato dall'entità delle preesistenze al fine anche di recuperare l'unità tipologica. Sono consentiti adattamenti di più cellule contigue qualora ciascuna di esse non abbia superficie utile maggiore di mq. 60 e le richieda una più adeguata utilizzazione funzionale.

Per gli edifici di cui al punto 3), potranno essere consentite le destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente circostante.

Per gli edifici di cui al punto 4), il piano particolareggiato definirà la più idonea destinazione dei medesimi o delle aree di risulta. Questi ultimi edifici dovranno, al momento di una loro eventuale demolizione, essere adeguati alle caratteristiche volumetriche ed ambientali della struttura storico-urbana ed edilizia preesistente, al fine di ricostruire il tessuto urbano alterato, quando non si ravvisi la necessità di destinare a verde le aree di risulta.

Potrà in sede di piano particolareggiato essere considerata la opportunità di sostituire gli edifici di epoca recente che non rivestano alcun valore ambientale o siano in contrasto con il medesimo e purchè le aree di risulta o i nuovi edifici vengano utilizzati per il reperimento delle attrezzature pubbliche della zona. In tali casi non si dovrà superare la cubatura preesistente.

Oltre alla residenza sono ammesse, in quanto compatibili con la struttura e la tipologia dei singoli edifici, le destinazioni d'uso e funzioni culturali, universitarie, professionali, commerciali, artigianali, ricreative, turistiche e di quartiere che necessitino per la riqualificazione del centro storico purchè non contrastanti con i caratteri tipologici e formali dei singoli organismi. Per quanto concerne le destinazioni a funzioni rappresentative, culturali, universitarie e scolastiche, a queste potranno essere adibiti preferibilmente gli edifici rappresentativi di cui al precedente punto 1).

Qualora singole parti di edifici costituiscano elementi chiaramente superfetativi dell'ambiente e non rivestano intrinseco carattere di documento di cultura o di civiltà o di testimonianza storica della propria epoca, potranno essere consentite dai piani particolareggiati parziali demolizioni interne ai singoli isolati.

I piani particolareggiati esecutivi dovranno riportare l'approvazione delle due Soprintendenze, ai Monumenti e alle Antichità.

Indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che non comportino modifiche o alterazioni alle strutture murarie dell'edificio e alla sua distribuzione interna.

Per interventi di restauro si debbono intendere quelli che tendono: alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Debbono essere rispettati tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo, conferendogli la sua inscindibile unità formale e costruttiva.

Negli edifici da restaurare come sopra specificato potranno essere ricavati i servizi necessari alla funzionalità delle singole unità residenziali o aventi altra destinazione, rispettando l'integrità dell'aspetto esterno e i caratteri fondamentali dell'impianto strutturale interno.

L'intervento edilizio diretto (progetto edilizio) in attuazione del piano particolareggiato dovrà effettuarsi attraverso singole o più unità architettoniche (fabbricati).

L'intervento su edifici singolarmente rappresentativi potrà essere effettuato, qualora rivesta carattere unitario, anche in assenza di piano particolareggiato, previa approvazione dei singoli progetti da parte della Soprintendenza ai Monumenti, indipendentemente dalla esistenza di vincoli monumentali o paesistici.

Il perimetro del centro storico è delimitato dalle seguenti vie e piazze: Piazza Carlo III, Via S. Antonio Abate, Piazza S. Anna a Capuana, Piazza S. Francesco di Paola, Via Cesare Rosaroll, Piazza Principe Umberto, Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Piazza Nolana, Corso Garibaldi, Piazza Guglielmo Pepe, Corso Garibaldi, tracciato della via Marittima, come risulta dal progetto esecutivo redatto dall'ufficio del Genio Civile di Napoli, in accordo con la Soprintendenza ai Monumenti, Piazza Masaniello, Vico Mercato, Via Conceria, Vico Zabatteria, Via Duomo, Via Toscana, Via Scialoia, Via S. Baldacchini, Via Strottoia agli Orefici, Piazzetta Orefici (integralmente inclusa nel centro storico) Via Piazza Larga, Vico 1^a Piazzetta Larga, Via Casciari alla Loggia, Via Principessa Margherita, Piazzetta Principessa Margherita, Vico Scopettieri, Via Porta di Massa, Via Lanzieri, Via del Maio di Porto, Via V. Russo, Via Depretis, Via Flavio Gioia, Via U. Giordano; Piazza Francese, Via Colombo, Via Acton, Linea di costa da via N. Sauro a Piazza Vittoria compreso il Porticciolo di Santa Lucia e il Castel dell'Ovo, Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Piazza della Repubblica, Via Caracciolo, Largo Barbaia, Via Mergellina, linea di costa di Posillipo fino all'altezza dello Ospedale Pausillipon, Via Posillipo compresa la prima fila degli edifici a monte della stessa via e l'Istituto S. Dorotea, tratto di via Petrarca fino all'innesco con via Orazio, tratto di via Orazio coincidente con il confine tra gli ambiti 5 e 8, limite zona Parco Virgiliano, Salita della Grotta, Piazza Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Cupa Caiafa, Via S. Maria della Neve, Vico S. Maria della Neve, Via Andrea d'Isernia, Casa Provinciale delle Figlie della Carità inclusa, tratto di via della Croce Rossa, Largo Terracina, Via Pontano, tratto di Corso Vittorio Emanuele fino all'altezza di via Tasso, tratto di Via Tasso fino all'altezza del numero civico 7 e Parco Grifeo incluso, limite fra gli ambiti 8 e 9 (Floridiana, Villa Lucia), Via Palizzi fino all'altezza dell'edificio contrassegnato dal numero civico 137 incluso, linea da via Palizzi tra i numeri civici 137 - 143 di Via Palizzi a Largo del Petraio, Salita del Petraio, via Annibale Caccavello, limite zona classificata nelle proposte di piano regolatore come zona I/1 (Collina di S. Martino), tratto di via Girolamo Santacroce coincidente con il confine tra gli ambiti 11 e 9, confine tra

gli ambiti 11 e 12 con l'inclusione dell'edificio contrassegnato dal numero civico 105 di via Salvator Rosa, ed edifici a monte di via Salvator Rosa nel tratto compreso tra via Battistello Caracciolo, e Salita Arenella, Rampe delle Nocelle, Via Marsicano, Via Tutini, Via A. Montecassino, Piazza Scipione Ammirato, Via G. Appulo, Via A. Telesino, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, Via Mazzella, Via Fontanelle compresa la prima fila degli edifici, confine dell'ambito n. 12 fino al confine con la zona I/1, confine della zona I/1, confine tra gli ambiti 12 e 13, tratto di via Veterinaria, Via Michele Tenore, tratto di via Foria, Piazza Carlo III, Albergo dei poveri incluso.

ART. 9

(ZONA C: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA)

Le parti del territorio urbano comprese nella zona C sono destinate alla ristrutturazione urbanistica, con ridimensionamento viario e creazione degli spazi liberi, del verde e dei servizi, nel rispetto degli edifici di carattere monumentale e dei valori ambientali meritevoli di conservazione.

Nelle more dei piani particolareggiati di esecuzione sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti.

Nelle sottozone C/1, C/2 e C/3 l'integrazione delle residenze e dei servizi, nel quadro della ristrutturazione degli abitati esistenti, è soggetta rispettivamente - oltre che alle prescrizioni risultanti dalle corrispettive tabelle di ambito - al rispetto dei seguenti indici:

Sottozona C/1: indice di fabbricabilità territoriale: 1,5 mc/mq.;
- utilizzazione delle aree: 40% residenze, 40% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Sottozona C/2: - indice di fabbricabilità territoriale: 2,2 mc/mq.;
- utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Per l'ambito 20 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,00 mc/mq.

Sottozona C/3: indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq.
- utilizzazione delle aree: 50% residenze, 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.

Nelle sottozone C/1 e C/2 non sono consentite le destinazioni di uso di cui all'ultimo comma dell'art.7, mentre nella sottozona C/3 sono consentite le destinazioni ad attività terziarie con esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo 7.

In tutta la zona C le aree destinate ad attrezzature e servizi si dovranno essere prioritariamente utilizzate per edilizia scolastica, verde pubblico di quartiere e parcheggi.

Le aree comprese nella sottozona C/3 sono destinate:

- a) - a residenze, entro i limiti stabiliti dalle correlative tabelle di ambito;
- b) - ad attrezzature e servizi riferiti all'ambito del quale fanno parte ed agli ambiti contigui, nonché ad attività terziarie con esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo comma del precedente articolo 7.

ART. 10

(ZONA D: ESPANSIONE E COMPLEMENTO)

La sottozona D/1 comprende le aree destinate alla espansione edilizia a scopo residenziale, regolate esclusivamente dal piano richiamato alla lettera a) del precedente articolo 6.

La sottozona D/2 comprende le aree regolate dal piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Pendino e Mercato, escluse quelle comprese nella perimetrazione del centro storico.

In tale sottozona l'edificazione è regolata dalle previsioni planovolumetriche del Piano di Ricostruzione vigente, secondo la interpretazione data dal D.M. 7.10.1971, n.2083 e con la riduzione a ml.32,00 dell'altezza da terra di tutti gli edifici in linea sovrastanti le piste alte ml.8,00 -

Restano ferme a tutti gli effetti le previsioni di aree per usi pubblici.

ART. 11

(ZONA E: CENTRI DIREZIONALI)

Le aree comprese nella zona E sono destinate in tutte e in parte alla edilizia per funzioni direzionali, amministrative, commerciali ed in genere per attività del settore terziario.

La sottozona E/1 è regolata dalle norme di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

La sottozona E/2 è destinata esclusivamente ad edilizia per attività terziarie (amministrative, commerciali, creditizie, professionali, ricettive, sociali, assistenziali, di spettacolo, di tempo libero e similari) al servizio dei nuovi quartieri di espansione. Le modalità di attuazione dei relativi interventi sono definite dai piani piano-volumetrici previsti dalla normativa che è allegata e fa parte integrante del piano di cui alla lettera a) del precedente articolo 6.

La sottozona E/3 comprende i centri dei quartieri esistenti, nei quali devono essere preferenzialmente concentrate le attività terziarie al servizio di ciascun quartiere.

In tale sottozona l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:

- indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 mc/mq.
- utilizzo delle aree: per il 40% alla edificazione, per il 20% ad attrezzature e servizi, per il 40% a strade, piazze e parcheggi.

Nell'utilizzo delle aree ricadenti nell'ambito 7 (Soccavo) e costituenti il centro di quartiere del rione CEP - Traiano sono fatte salve le previsioni del programma a sue tempo predisposte, nel quadro della realizzazione di quel quartiere di edilizia coordinata, ed approvate con deliberazione commissariale 11 luglio 1962, n. 5796, modificata dalla deliberazione assunta dalla Giunta con i poteri del Consiglio l'11 dicembre 1962, n. 35.

Per le costruzioni esistenti nella sottozona E/3 nelle more dei piani particolareggiati di esecuzione e salvo quanto disposto al comma precedente sono consentiti soltanto interventi di ordinaria manutenzione.

ART. 12

(ZONA F: PORTUALE)

Le aree comprese nella sottozona F/1 sono destinate in modo esclusivo al Porto ed agli impianti direttamente connessi con l'esercizio delle Scale marittime e delle industrie ausiliare. La disciplina delle aree comprese nella zona portuale è demandata al Piano regolatore speciale del Porto.

Le aree comprese nella sottozona F/2 sono destinate agli impianti e costruzioni relative alle attività secondarie e terziarie comunque connesse e collegate ai traffici portuali ed alle industrie ausiliarie che hanno sede nel Porto.

Nella sottozona F/2, l'edificazione è condizionata al rispetto dei seguenti valori:

- indice massimo di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq;
- utilizzazione delle aree: 30% ad attrezzature pubbliche con prevalenza per i parcheggi.

La specifica destinazione d'uso delle aree comprese nella sottozona F/2 e la distribuzione dei volumi sono definite dal piano partizionale di esecuzione che deve fra l'altro:

- a) - armonizzare con le funzioni assegnate alla sottozona la permanenza degli insediamenti abitativi esistenti entro i limiti stabiliti dalla tabella dell'ambito 23 (Gianurco);
- b) - specificare la ubicazione delle attrezzature al servizio degli insediamenti anzidetti in conformità delle prescrizioni risultanti dalla ripetuta tabella dell'ambito 23 (Gianurco);
- c) - specificare le aree da vincolare alle destinazioni di cui alle art.5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, in ragione delle funzioni assegnate alla sottozona.

ART. 13

(ZONA G: IMPIANTI PUBBLICI A SCALA URBANA E TERRITORIALE)

Le aree comprese nella zona G sono destinate agli edifici ed impianti pubblici ed alle altre attrezzature a scala urbana e territoriale, per le funzioni specifiche indicate dalle diverse sottozone.

Nella sottozona G/1 l'indice di fabbricabilità è pari a 2,50 mc/mq.
Nella sottozona G/2 l'indice di fabbricabilità è pari a 1,50 mc/mq.
Nella " G/3 " " " " " " a 2,00 "
Nella " G/4 " " " " " " a 2,00 "
Nella " G/5 " " " " " " a 2,00 "

Nelle sottozone G/6 e G/7 non è ammessa alcuna costruzione, fatta eccezione per le attrezzature tecniche a servizio degli impianti.

Per gli edifici indicati al primo comma, nei casi di accertata indispensabilità potranno essere modificati gli indici di fabbricabilità con la procedura prevista dall'art.3 della legge 21 dicembre 1955, numero 1357.

./.

ART. 14

(ZONA H: VERDE ATTREZZATO)

Le aree comprese nella zona H sono destinate ad attrezzature nel rispetto di adeguati spazi verde.

La sottozona H/1 è destinata alle seguenti attrezzature:

- a) - scolastiche (scuole pubbliche dell'obbligo e superiori, istituti scolastici privati);
- b) - culturali (biblioteche, centri culturali ed attrezzature similari, sia pubbliche che private);
- c) - religiose (edifici per il culto con annessi locali per il ministero pastorale);
- d) - sanitarie (poliambulatori, preventori, dispensari e attrezzature similari);
- e) - sportive (impianti pubblici, complessi sportivi privati);
- f) - ricreativi (gioco e tempo libero);
- g) - parcheggi relativi;
- h) - limitatamente al comprensorio della Mostra d'Oltremare, ad attrezzature per manifestazioni fieristiche ed espositive, per congressi, convegni e spettacoli, per istituti di documentazione, di formazione e di ricerca.

Nei piani particolareggiati delle sottozone H/1 devono essere indicate tutte le aree per attrezzature pubbliche occorrenti per soddisfare i fabbisogni indicati nelle tabelle degli ambiti. Qualora oltre al soddisfacimento di tale esigenza per ciascun ambito, risulti nelle sottozone H/1 la disponibilità di aree residue, potranno nei piani particolareggiati essere indicate le aree disponibili per attrezzature di interesse pubblico da attuare ad iniziativa dei privati.

La conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica devono essere tali da consentire all'interno delle aree la sistemazione di ampi spazi a verde, possibilmente alberati. La superficie coperta non deve superare un quinto della complessiva superficie fondiaria.

Le aree destinate ad attrezzature nei comprensori assoggettati al piano di cui alla lettera a) del precedente articolo 6 restano disciplinate dal piano medesimo: quelle destinate al medesimo fine del nuovo centro direzionale (ambito 22) dalle norme di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

./.

Le aree della sottozona H/2 sono destinate ad impianti sportivi pubblici per competizioni di massa o comunque di particolare rilievo urbano e territoriale.

La sottozona H/4 è destinata ad aree cimiteriali.

Nelle sottozone H/1 e H/2 l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà superare rispettivamente, i valori di 0,3 mc/mq. e 0,20 mc/mq.

ART. 15

(ZONA I: VERDE PUBBLICO)

Le aree comprese nella zona I sono quelle già destinate a parchi pubblici e da mantenere a siffatta destinazione nonché quelle da destinare alla creazione di nuovi parchi pubblici.

Nelle sottozone I/1 e I/2 è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, ivi compresa l'esecuzione di strade (ad eccezione di quelle pedonali) di opere di sbancamento e di riporto. In tali zone gli edifici esistenti possono essere demoliti o utilizzati per i servizi connessi con le funzioni del parco o per le attrezzature previste nella zona H/1, con esclusione di quelle private.

Nelle zone I/1 di Monte S. Angelo, Camaldolilli, Vallone S. Rocco sono altresì consentite - nel rispetto dei valori ambientali ed ecologici - attrezzature sportive pubbliche (con esclusione di impianti al coperto) in misura non superiore al 20% di ciascuna zona, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti.

Nelle aree incluse nella sottozona I/2 possono essere ubicati, in sede di formazione dei piani particolareggiati di esecuzione e previo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti, impianti pubblici per l'esercizio del gioco e dello sport (comunali, regionali o statali) sempre che tali impianti non arrechino alcun pregiudizio al godimento e alla agibilità del parco pubblico, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panoramiche, paesaggistiche e ambientali.

In sede di adozione dei piani particolareggiati può essere prevista nella sottozona I/3 subordinatamente al trasferimento dell'aeroporto esistente la creazione di impianti sportivi pubblici.

ART. 16

(ZONA L: AREE A PARCO PRIVATO)

Per assicurare la conservazione nella zona I/1 dei valori paesistici ed ecologici la consistenza edilizia deve restare allo stato attuale con esclusione delle costruzioni realizzate senza licenza o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero realizzate in base ad autorizzazioni dichiarate illegittime.

E' fatto divieto assoluto di nuove costruzioni, e di ogni sopraelevazione o aggiunta delle costruzioni esistenti. E' vietata qualsiasi opera di trasformazione del suolo.

Nella sottozona I/2 (parco privato per attrezzature alberghiere e di tempo libero) sono consentite costruzioni per attrezzature alberghiere, motels, ristoranti ed impianti sportivi e di tempo libero con il rispetto dell'indice di fabbricabilità territoriale di 0,15mc/mq. e con l'obbligo di distribuire i corpi di fabbrica in modo da consentire la sistemazione all'interno dei lotti di ampi spazi a verde alberati e del rispetto dei vincoli paesaggistici e panoramici.

Le aree classificate in questa sottozona che ricadono a nord del parco dei Camaldoli sono riservate ad iniziative di turismo sociale (campings, ostelli per la gioventù ed iniziative simili).

Nella sottozona I/3 (parco privato per attrezzature ricettive ed assistenziali) sono consentite costruzioni per attrezzature ricettive, di tempo libero ed assistenziali (ivi compresi convitti, convivenze, attrezzature alberghiere) entro il limite volumetrico di 1,50 metri cubi per ogni metro quadrato della superficie fondiaria e con l'obbligo di distribuire i corpi di fabbrica in modo da consentire la sistemazione all'interno dei lotti di adeguati spazi alberati od a verde e del rispetto dei vincoli paesaggistici e panoramici. Le aree classificate in questa sottozona che ricadono a nord dell'ambito n.1 (Pianura) sono esclusivamente destinate alla costruzione di un centro assistenziale per i liberati dal carcere.

Nella sottozona I/4 sono consentite le medesime costruzioni di cui al comma precedente e per la stessa destinazione entro il limite volumetrico di 1 metro cubo per ogni metro quadrato della superficie fondiaria. Le aree relative sono riservate esclusivamente alla costruzione di una casa di riposo e di cura per suore ospedaliere.

ART. 17

(ZONA M: AGRICOLA)

Nelle aree comprese nella zona M sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola. Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiori a 10.000 metri quadrati e possono avere una cubatura massima di 0,03 mc/mq. ed una altezza non superiore a due piani.

ART. 18

(ZONA N: INDUSTRIALE)

Le aree comprese nella zona N sono riservate ad attività industriali di tipo manifatturiere, con esclusione di industrie di base ed industrie nocive od inquinanti. Sono inoltre ammessi insediamenti industriali che garantiscono la occupazione di non meno di 30 addetti per ha.

Nella zona occidentale sono ammesse industrie ad alto contenuto tecnologico nonché impianti ed attrezzature per la ricerca applicata all'industria, con riferimento all'area retrostante alla zona H/3.

Nella zona orientale, l'Amministrazione comunale definirà, con apposite varianti, l'utilizzazione delle aree divenute libere a seguito dello spostamento delle industrie nocive, al fine di reperire spazi necessari per attrezzature pubbliche o di uso pubblico in misura non inferiore al 30% del totale dell'area industriale orientale.

Nella zona N il P.R.G. si attua esclusivamente attraverso piani particolareggiati di esecuzione, che dovranno determinare, tra l'altro, le modalità per l'osservanza dell'art.5, n. 1 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nella zona N sono vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle destinate al personale di custodia e direzione degli impianti.

Sono ammessi impianti sanitari ed attrezzature di servizio (scuole, sanitarie, sociali).

Le industrie esistenti che non corrispondono alle caratteristiche indicate al 1° comma non possono essere ampliate in esse sono consentiti soltanto interventi di ordinaria amministrazione.

./.

ART. 19

(FASCE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE)

Le aree assoggettate alla destinazione di fasce di rispetto stradali e campite nella tavola 3 nella tonalità di verde, che trova il suo riferimento specificativo nella legenda della tavola stessa, sono destinate alla protezione ed all'isolamento dei tracciati viari cui si riferiscono, alle opere di futuro eventuale ampliamento delle strade, nonché alla realizzazione di attrezzature al servizio delle strade con esclusione di quelle di tipo alberghiero. Per le costruzioni esistenti è consentita la mera conservazione, con possibilità di interventi per la sola manutenzione ordinaria, se ed in quanto le relative aree di sedime non siano interessate alle opere di ampliamento delle strade o alla realizzazione di attrezzature e sistemazioni collaterali e connesse alle strade. Ad analogo regime sono assoggettate le aree vincolate a fasce di rispetto degli impianti per l'incenerimento o la trasformazione dei rifiuti solidi urbani.

Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme precedenti, le aree comprese nel territorio comunale sono inoltre soggette, nel ricorso delle circostanze di seguito specificate, alle limitazioni imposte dai seguenti vincoli:

- Vincolo cimiteriale: limitazioni stabilite dall'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,n.1265 e dalla legge 17 ottobre 1957,n.983 (le zone investite da siffatte limitazioni,ridotte per la zona orientale in conformità del Decreto prefettizio 24 settembre 1960, sono evidenziate nella tavola 3 con il simbolismo specificato nella legenda della tavola stessa).
- Vincolo aeronautico: fino a quando non sarà spostato l'aeroporto esistente di Capodichino, i vincoli derivanti dagli artt.714 e 717 del Codice della navigazione, come modificati dalla legge 4 febbraio 1963,n.58 e subordinatamente alla pubblicazione delle mappe a norma degli artt.715-ter e 715-quarter;
- Vincolo di protezione degli impianti di telecomunicazioni;
- Vincolo archeologico o paesistico: limitazioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939,n.1089 e 28 giugno 1939,n.1497 e dal regolamento 3 giugno 1940,n.1357;
- Vincolo di rispetto artistico-storico: (legge 1° giugno 1939,n.1089);
- Vincoli e servitù militari.

Ogni altro vincolo legittimamente imposto.

Per la salvaguardia delle pressistenze archeologiche è prescritto quanto segue:

- a) i piani particolareggiati devono dal Comune essere sottoposti per il parere favorevole alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli;
- b) nelle zone assoggettate dal piano regolatore a vincolo archeologico ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089 non è consentita alcuna nuova opera ad eccezione degli scavi archeologici e delle conseguenti sistemazioni da effettuare a cura e sotto il controllo della Soprintendenza alle Antichità;
- c) nelle zone comprese nel perimetro appositamente delimitato dal piano regolatore l'inizio di qualsiasi opera di scavo o movimento del terreno resa necessaria per l'attuazione dei lavori edilizi, stradali, sistemazioni esterne, ecc. deve essere preceduta da un congruo preavviso che il committente nonché la ditta o l'ente che effettua i lavori debbono inviare per raccomandata alla Soprintendenza alle Antichità di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza di questa ultima ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089;
- d) in caso di ritrovamento di avanzi o reperti archeologici deve essere dato immediato avviso ai sensi della legge 1/6/1939, n. 1089, alla Soprintendenza alle Antichità direttamente o per tramite della Forza Pubblica.

ART. 20

(LIMITI DI ALTEZZA - DISTACCHI - DENSITA' EDILIZIE)

Le limitazioni di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati sono determinate dai piani particolareggiati in relazione alla destinazione ed alla disciplina risultanti per le diverse zone dalle norme precedenti, nonché nel rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici.

Le aree assoggettate ai piani di cui al precedente articolo 6 restano disciplinate, anche per le materie di cui al comma precedente, dai piani medesimi. Le aree comprese nell'ambito 22 (nuovo centro direzionale) restano disciplinate dalla normativa di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

Per gli interventi edilizi che non richiedono necessariamente la preventiva approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione, a norma del successivo articolo 21, si applicano le limitazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, salvo quanto stabilito al decimo comma del successivo art. 25.

./.

La densità edilizia territoriale è il valore del volume lordo edificabile in ciascun ambito e sottozona, espresso in metri cubi per metro quadrato, riferito alla superficie dei suddetti comprensori.

La densità edilizia fondiaria è il valore del volume lordo edificabile di ciascun lotto espresso in metri cubi per metro quadrato di area, escluse le strade e spazi pubblici circostanti al lotto stesso.

Il volume totale è dato dalla somma dei volumi di tutti i piani utili, compresi gli eventuali seminterrati, attici, piani, sottotetto e porticati.

ART. 21

(CASI NEI QUALI NON SONO RICHIESTI NECESSARIAMENTE I P.P.E.)

Non è necessaria l'adozione dei piani particolareggiati per le seguenti zone o sottozone:

- Zona G (impianti pubblici)
- Sottozona H/4 (aree cimiteriali)
- Zona M (Agricola)

Per quanto attiene all'utilizzo delle aree comprese nell'ambito 22 (nuovo centro direzionale) resta ferma la normativa di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

ART. 22

(COMMISSIONE URBANISTICA)

Al fine di garantire la opportuna unitarietà e la necessaria continuità di indirizzi nella attività di attuazione del Piano Regolatore generale, è istituita presso il Comune di Napoli una Commissione urbanistica così composta:

- il Sindaco, presidente;
- l'Assessore all'Urbanistica, vice-presidente;
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
- il Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Campania, o un suo rappresentante;
- il Sovrintendente ai Monumenti della Campania, o un suo rappresentante;
- il Sovrintendente alle Antichità o un suo rappresentante;
- il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;
- il Segretario Generale del Comune;

- l'Ingegnere Capo del Comune;
- l'Ufficiale Sanitario del Comune;
- l'Avvocato Capo del Comune;
- il Dirigente della Divisione Urbanistica del Comune;
- dieci esperti eletti dal Consiglio comunale, tra i quali tre in rappresentanza delle minoranze;
- un rappresentante dei Sindacati dei lavoratori, uno delle Organizzazioni degli imprenditori ed uno delle Categorie tecnico-professionali, eletti dal Consiglio comunale sulla base delle proposte avanzate dalle rispettive organizzazioni.

La Commissione deve essere preventivamente sentita:

- a) - sui nuovi eventuali progetti di piano regolatore generale comunale o intercomunale e sui progetti di variante;
- b) - sulle modificazioni del regolamento edilizio;
- c) - sui progetti dei piani particolareggiati di esecuzione;
- d) - sulla ammissibilità, dal punto di vista tecnico-urbanistico, dei progetti di lottizzazione convenzionata;
- e) - sui progetti generali di massima relativi ad opere, impianti ed edifici pubblici di rilievo urbano e territoriale.

La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti eletti vi non possono essere riconfermati.

La carica di componente della Commissione urbanistica è incompatibile con ogni incarico professionale che riguardi progetti sui quali la Commissione debba esprimere il suo parere.

ART. 23

(PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO)

La formazione dei piani particolareggiati di esecuzione è deliberata dal Consiglio comunale contemporaneamente per tutti gli ambiti di cui al precedente articolo 3 (tranne quelli relativi al piano di cui alla lettera a) del precedente art.6 e l'ambito del nuovo centro direzionale), nonché per le aree di cui all'ultimo comma dello art.6, entro sei mesi dal Decreto di approvazione del Piano regolatore generale. Tuttavia gli studi preparatori possono essere promossi dall'Amministrazione comunale non appena la delibera consiliare di adozione del Piano regolatore generale sia diventata esecutiva.

L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni biennio, formerà un programma di attuazione del piano, che dovrà contenere:

- a) - le indicazioni delle opere stradali, delle opere relative alle reti di trasporto collettivo, dei parcheggi, del verde pubblico, delle attrezzature e delle altre opere edilizie da realizzarsi a cura del Comune e di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;

- b) - le dimensioni della nuova edilizia residenziale e direzionale da attuare nel biennio, ai fini della predisposizione degli strumenti di attuazione;
- c) - la individuazione delle zone edificate nelle quali si intendono predisporre progetti di ristrutturazione, ai fini degli strumenti di attuazione.

ART. 24

(ATTUAZIONE DEL PIANO)

Per l'attuazione del Piano regolatore generale il Comune si avvale dei poteri e della facoltà derivanti:

- a) - dalla legge urbanistica generale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, fra le quali in modo particolare quelle derivanti dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
- b) - dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive integrazioni e modifiche;
- c) - dalle leggi speciali per la città di Napoli richiamate dall'art. 9 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, come risulta per effetto della legge di conversione 24 agosto 1921, n. 1290 ed in particolare della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, anche ai fini dell'art. 20 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380;
- d) - dalle disposizioni di legge per la ricostruzione degli abitati distrutti dalla guerra di cui ai decreti legislativi 1 marzo 1945, n. 154 e 17 aprile 1948, n. 740, nonché delle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357, in quanto applicabili;
- e) - da ogni altra disposizione in materia.

ART. 25

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

In tutte le zone e sottozone, nelle quali l'attività costruttiva è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati, nelle more dell'approvazione dei medesimi, sono consentiti soltanto interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere meramente accessorie (quali ascensori, muri di cinta, impianti di riscaldamento e altri impianti tecnici, con esclusione di standitoli e sottotetti) e che non comportino alcun

umento delle superfici utili e dei volumi e che non rappresentino una trasformazione delle strutture portanti preesistenti.

Può essere inoltre autorizzata, sempre nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati, per l'esecuzione di opere di interesse pubblico e con l'osservanza dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e di tutta la normativa di zona la demolizione-nelle zone in cui è consentita - e la ricostruzione degli edifici esistenti, senza aumento dei volumi edilizi esistenti, purchè, oltre ad essere rispettate le destinazioni d'uso prescritte negli articoli precedenti, l'opera non comprometta l'attuazione del relativo piano particolareggiato di esecuzione.

La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità in sede di eventuale espropriazione per la esecuzione del presente piano, derivante da incremento di valore conseguente alla esecuzione delle opere autorizzate.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati in tutte le zone e sottozone può essere consentita la collocazione su suolo privato di impianti di distribuzione di carburante, limitatamente alla installazione dei distributori, di pensiline di protezione dalle intemperie e di ~~chioschi~~ non in muratura, di volume non superiore a mc. 6.

Le aree che hanno costituito oggetto della richiesta di autorizzazione a variante di cui alla deliberazione consiliare n. 2, del 24 aprile 1969 sono disciplinate dalla normativa di cui alla menzionata deliberazione. Ai fini del 6° comma dell'art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765, si intende per zona ognuna di quelle considerate nei richiamati progetti di variante.

L'edificabilità possibile sulla base del comma precedente è limitata alle sole aree di proprietà delle cooperative edilizie costituite antecedentemente alla adozione della menzionata delibera n. 2.- Di conseguenza, il rilascio delle licenze edilizie è subordinato alle condizioni che le aree stesse fossero di proprietà delle predette Cooperative in data anteriore a quella di adozione delle varianti (24/4/1969) e che le cooperative stesse siano composte da lavoratori dipendenti aventi i requisiti per ottenere contributi, agevolazioni o altre provvidenze dallo Stato o da Enti pubblici.

Ne discende che la mancanza dei presupposti suindicati comporterà per le aree medesime il divieto di qualsiasi utilizzazione a scopi edificatori, intendendosi, in tal caso, le aree in questione destinate a spazi pubblici.

I vani residenziali che saranno effettivamente realizzati per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente saranno portati in aumento di quelli considerati dalle allegare tabelle di ambito. Parimenti saranno portati in aumento i vani effettivamente realizzati sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal 1° settembre 1968 fino all'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle relative alle aree comprese nel piano comunale ai sen

si della legge 18 aprile 1962, n. 167 e nel piano di ricostruzione della via Marittima.

Saranno, invece, portati in diminuzione i vani delle licenze rilasciate anteriormente al 1° settembre 1968, non utilizzate per qualsiasi ragione, nonché quelli delle licenze annullate entro la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di approvazione del presente Piano Regolatore. Questa disposizione non si applica per le aree assoggettate al Piano comunale ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 ed al Piano di Ricostruzione per la nuova Via Marittima.

In deroga alle prescrizioni delle presenti norme di attuazione, possono essere realizzate, senza la preventiva adozione dei piani particolareggiati, le seguenti opere:

- a) - attrezzature sanitarie provinciali (completamento del nuovo ospedale psichiatrico provinciale, centro di neuropsichiatria infantile, palazzo della sanità) ammesse a finanziamento nel programma di opere pubbliche straordinarie di cui agli artt. 4 e 5 della legge 27/1/1962, n. 7, secondo i progetti in corso di approvazione a norma della legge medesima e sulle aree all'uopo definite nei progetti stessi;
- b) - le opere di edilizia scolastica di competenza sia del Comune che della Amministrazione Provinciale ammesse a finanziamento nel programma di cui alla lettera precedente, nei piani biennale e triennale previsti dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 o ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, sempre che le aree di sedime degli edifici da costruirsi siano classificate dal presente Piano nelle sottozone A/2-C/1 ed H/1, nonché gli edifici per il liceo scientifico Cuoco, per l'Istituto magistrale Margherita di Savoia, per le scuole medie Ricciardi a Posillipo, di via Starza a Bagnoli, del Vico Minutoli e di via Margellina, per le scuole elementari del complesso di Villa Fleurente, di via Lucrezia d'Alagno e del quartiere GESCAL di Ponticelli, nonché le opere di ampliamento del plesso comune all'istituto tecnico Pagano ed al liceo scientifico Mercalli;
- c) - le attrezzature pubbliche scolastiche, sanitarie e sportive con relativi parcheggi da eseguire da enti pubblici o dal CONI, sempre che le aree di sedime di dette opere siano classificate dal presente piano nella sottozona H/1. La stessa facoltà è estesa alle chiese con annesso attrezzature parrocchiali sempre nell'ambito della sottozona H/1.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del presente Decreto di approvazione del nuovo P.R.G. in caso di dimostrata necessità e inderogabilità potrà essere concessa alle industrie non nocive e non rumorose, che si trovassero in zona di altra destinazione, nel rispetto delle altre previsioni di piano, l'ampliamento sull'area che, alla data di adozione del nuovo P.R.G., e cioè del 12/3/1970, fosse già in possesso dell'industria medesima.

Gli ampliamenti potranno essere concessi in misura non eccedente il 20% della superficie utile preesistente alle industrie già costituite come al comma precedente, e dagli ampliamenti è tassativamente esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di abitazione.

Per gli interventi consentiti ai sensi del presente articolo, nelle more di approvazione dei piani particolareggiati è prescritta l'osservanza di quanto stabilito all'art.4 in ordine alle indagini geotecniche.

La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di eventuale espropriazione per l'esecuzione del presente piano derivante da incremento di valore conseguente all'ampliamento stesso.

Per le industrie nocive e rumorose che si trovassero in zone di diversa destinazione non può essere autorizzato alcun ampliamento in dipendentemente dalla nocività o rumorosità dell'ampliamento medesimo.

Salvo quanto stabilito nelle presenti norme di attuazione, cessa di avere efficacia qualsiasi provvedimento - generale o particolare - disposizione, atto o regolamento incompatibile con il presente P.R.G.